



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Siena

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI SIENA PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI SIENA

- VISTO l'art. 7 comma 2 del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 N. 382, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;
- VISTO l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- VISTO l'art.50 del R.D.23/10/1925 n. 2537 che stabilisce i termini di versamento del contributo da parte degli iscritti all'Albo;
- VISTO l'art. 2 della L. 3/8/1949 n. 536 che disciplina la sospensione per morosità;
- VISTE le previsioni in materia di obblighi nei confronti della professione di cui al Codice Deontologico

CONSIDERATO CHE

- l'art.5 comma 1 punto 2) della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, l'art. 7 comma 2 del D.Lgs. Lgt. del 23.11.1944 n.382, l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n°2537 e la Legge 10/06/1978 n° 292 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine territoriale il compito di stabilire un contributo associativo annuale, riferito all'anno solare, (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre), che garantisca l'autonomia economica dell'Ente e le sue funzioni e ne indichi le modalità di riscossione;
- le quote associative costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine territoriale per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali;
- inoltre, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena (di seguito soltanto l'"Ordine") versa, per ogni suo iscritto, una porzione della quota associativa al C.N.A.P.P.C.;
- il tardivo od omesso pagamento del contributo annuale da parte dell'iscritto crea un disavanzo di bilancio, dovendo l'Ordine provvedere ad anticipare la quota di competenza del C.N.A.P.P.C., e rende

maggiormente difficoltosa l'operatività dell'Ordine per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e la fornitura dei servizi agli iscritti;

- è pertanto necessario disciplinare i casi di tardivo od omesso pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine;

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento - Generalità

1.1. Il presente Regolamento ha oggetto la determinazione, da parte del Consiglio dell'Ordine (di seguito soltanto il "**Consiglio**"), del contributo annuale di iscrizione dovuto da tutti coloro che sono iscritti all'Ordine, nonché la gestione delle procedure previste per gli iscritti morosi o sospesi.

1.2. Funzione dei contributi - l'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale di iscrizione al ricevimento della comunicazione inviata dall'Ordine, nella quale è indicata la scadenza e la modalità del pagamento (come indicate al successivo articolo 3.2).

ARTICOLO 2 - Determinazione del contributo annuo di iscrizione

2.1. Il Consiglio delibera la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento.

2.2. Il Consiglio delibera in merito alla possibilità di ridurre il contributo annuo per particolari categorie di iscritti (per maternità/paternità/adozione riferita all'anno precedente rispetto a quello di pagamento; per il primo anno di iscrizione, con esclusione delle reiscrizioni e delle iscrizioni a seguito di trasferimento; per gli iscritti che abbiano compiuto 70 anni di età) o per gli iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento per gravi motivi di salute o per ragioni di indisponibilità economica, secondo appositi regolamenti.

ARTICOLO 3 -Termini e modalità di versamento – Casi particolari

3.1. Il termine di scadenza per il pagamento della quota viene fissato al 30 aprile dell'anno al quale si riferisce, fatte salve diverse disposizioni del Consiglio.

3.2. Il pagamento della quota annua deve essere effettuato esclusivamente con sistema di pagamento PagoPA (essendo l'Ordine annoverato tra gli enti pubblici non economici); il modulo di pagamento PAGOPA viene inviato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'iscritto risultante dall'anagrafica dell'Ordine;

3.3. Coloro che intendono cancellarsi dall'Ordine, per non pagare l'intero contributo annuo, devono presentare domanda di cancellazione entro il primo marzo dell'anno in corso.

3.4. Qualora vi siano gravi motivi documentati a giustificazione del mancato pagamento della quota, devono essere comunicati tempestivamente e per iscritto all'Ordine, che si esprime in merito. La richiesta scritta dovrà essere corredata da adeguata documentazione giustificativa.

3.5. In caso di cancellazione dall'Albo per decesso non verrà richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote associative inevase.

3.6. In caso di cancellazione per trasferimento:

- non verrà richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 31/12 dell'anno precedente;
- gli iscritti che presenteranno domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso se la domanda sarà presentata successivamente all'emissione delle quote di mantenimento (marzo/aprile). Nel caso in cui la domanda pervenisse prima dell'emissione della quota, questa sarà corrisposta all'Ordine verso il quale avviene il trasferimento.

ARTICOLO 4 - Comunicazione dell'entità del contributo

4.1. Dell'entità del contributo annuo e dei termini e della modalità di pagamento viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, tramite newsletter e tramite invio di Posta Elettronica Certificata

4.2. La mancata ricezione all'indirizzo di posta elettronica della trasmissione del modulo di pagamento, non giustifica l'omissione od il ritardo nel versamento del contributo annuo.

ARTICOLO 5 - More per ritardi nel versamento

5.1. Per i pagamenti effettuati in ritardo, eseguiti dopo il 30 aprile, la quota associativa sarà maggiorata come indicato al successivo comma 5.5. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento della quota di iscrizione neppure entro il **30 giugno** dell'anno in corso, viene considerato inadempiente, e quindi moroso.

5.2. Il mancato pagamento della quota entro il termine indicato al comma 5.1 comporta l'applicazione di maggiorazioni (more). L'applicazione di tale maggiorazione non deve essere considerata come un addebito di interessi, bensì una indennità per i costi medi sostenuti dall'Ordine per la gestione dei mancati incassi nei termini dovuti.

5.3. Decorsa inutilmente la scadenza del 30 giugno indicata al comma 5.1, il Presidente dell'Ordine, tenuto conto dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 2 della legge 536/1949 e di quanto previsto nel Codice Deontologico, segnala la morosità al Presidente del Consiglio di Disciplina

5.4. Per evitare di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto che per distrazione o dimenticanza, ritarda od omette di effettuare il pagamento, l'Ordine avvertirà preventivamente l'iscritto con comunicati (alert) per e-mail certificata, contenente anche l'invito alla possibile rateizzazione di cui al successivo articolo 6.

5.5. Fino a che l'iscritto è in difetto dal pagamento del contributo d'iscrizione, non potrà godere di alcun servizio fornito dall'Ordine e dalla propria Segreteria (certificati, opinamenti, corsi, incontri, ecc.) e sui pagamenti tardivi saranno applicati all'importo della quota di mantenimento, le seguenti maggiorazioni (more):

- € 30,00, per tutti coloro che pagheranno la quota dal primo luglio al 31 dicembre;
- € 60,00, per tutti coloro che pagheranno la quota dal primo gennaio al 30 giugno dell'anno successivo

ARTICOLO. 6 - Rateizzazione

6.1. Coloro che non hanno ancora provveduto a pagare la quota possono concordare con l'Ordine, tramite apposita richiesta, un piano di rateizzazione articolato in un numero massimo di rate proporzionale all'entità del debito ma comunque non superiore a 3.

6.2. Il mancato pagamento della quota dovuta e anche solo di una rata secondo le scadenze stabilite comporta il deferimento dei professionisti morosi al Consiglio di Disciplina, con le conseguenze di cui al successivo articolo 7.

6.3. Non è facoltà del Consiglio di Disciplina concordare con l'iscritto eventuali piani di rientro/rateizzazioni delle somme dovute.

ARTICOLO 7 - Procedimento disciplinare

7.1. Il mancato pagamento del contributo di iscrizione entro i termini stabiliti dà luogo, ai sensi dell'art. 50 del R. D. 2537/1925, a giudizio disciplinare che può determinare, in caso di persistenza della morosità, la sospensione dall'Albo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della L. 536/1949.

7.2. Il Consiglio di Disciplina, ricevuti i nominativi degli iscritti morosi, ai sensi dell'articolo 5.3. del presente Regolamento, dovrà verificare il persistere della morosità di ognuno e comunicare al Consiglio i procedimenti deontologici attivati nei confronti degli iscritti inadempienti

7.3. Il provvedimento ha efficacia fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

7.4. La sospensione per morosità non preclude la possibilità di ulteriori procedimenti disciplinari a carico del medesimo iscritto, che può cumulare ulteriori sanzioni.

7.5. L'annotazione della sospensione, in conformità con l'art.3 del DPR 137/2012, viene riportata sia nell'Albo Professionale territoriale sia sull'Albo unico Nazionale, che mantiene traccia della sanzione anche quando ultimata.

7.6. Della sospensione viene inoltre data comunicazione a tutti gli Enti a cui viene inviato l'Albo professionale

ARTICOLO 8 - Recupero crediti

8.1. A seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto sospeso.

8.2. L'Ordine procede al recupero del credito con le modalità che ritiene maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

ARTICOLO 9 - Gestione morosi sospesi

9.1. Il Consiglio, trascorso il termine di 1 anno dall'esecutività della sospensione, invita l'iscritto sospeso, con posta elettronica certificata, a sanare la morosità pregressa entro 30 giorni.

9.2. Qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere, oppure, su richiesta dell'iscritto, è concessa la rateizzazione ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

9.3. Il mancato pagamento o l'assenza di riscontro nei termini stabiliti comportano la trasmissione della pratica al Consiglio di Disciplina per l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare per la valutazione del comportamento dell'iscritto moroso rispetto al mantenimento dell'iscrizione all'Albo. **Il Consiglio di Disciplina valuterà infatti in autonomia ed indipendenza la sussistenza di violazioni deontologiche e, considerata la mancata collaborazione, potrà disporre la cancellazione dall'Albo.**

9.4. L'adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione non fa venir meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'Iscritto cancellato ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

ARTICOLO 10 - Reiscrizione

10.1. Il Consiglio subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il pregresso.

ARTICOLO 11 - Entrata in vigore e pubblicità

11.1. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 11 marzo 2024 con delibera n 24 ed entra in vigore dal 27 marzo 2024.

11.2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Ordine e trasmesso via posta certificata agli iscritti e al Consiglio di Disciplina per quanto di sua competenza.